

PROVVEDIMENTO N. 58 DEL 14 MARZO 2017 RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE) E DI CUI ALL'ARTICOLO 183 (REGOLE DI COMPORTAMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 14 Marzo 2017

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 7/2016 concernente l'emanazione del Provvedimento IVASS in materia di digitalizzazione del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di:

- [ABI](#);
- [ACB](#);
- [AIBA](#);
- [ANAGINA](#);
- [ANASF](#);
- [ANIA](#);
- [UNIPOL Gruppo Finanziario Spa](#);
- [Fasce e Boggia Assicurazioni Sas](#);
- [Matteo Tagliabracci - Net Level Software](#).

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS.

Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul documento n. 7/2016 viene pubblicato il testo del Provvedimento IVASS n. 58 del 14 marzo 2017 in materia di digitalizzazione del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi

PROVVEDIMENTO IVASS N. 58 DEL 14 MARZO 2017 RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N.5 DEL 16 OTTOBRE 2006 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE) E DI CUI ALL'ARTICOLO 183 (REGOLE DI COMPORTAMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

| N. | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|----|---------------------|----------------------------------|-------|--|---|
| 1 | ANIA AIBA ACB | <i>Osservazioni generali</i> | | ANIA, AIBA E ACB hanno rappresentato la difficoltà di formulare osservazioni di dettaglio sul modulo elettronico in PDF, non avendo avuto la possibilità di visionarlo e conoscere le modalità operative connesse alla sua compilazione. | <p>Con riferimento all'osservazione in commento si fa presente che il Modello unico in formato PDF non è stato sottoposto <i>all'attenzione degli stakeholders</i> in sede di consultazione In quanto ancora non disponibile.</p> <p>Va comunque considerato i che il PDF riprende e razionalizza il contenuto degli allegati al Regolamento ISVAP n.5/2006 attualmente vigenti e non presenta particolari elementi di novità che possano creare all'utente difficoltà nella compilazione. La compilazione sarà comunque guidata da filtri e opzioni vincolate all'interno del modello PDF, che agevoleranno l'inserimento corretto dei dati. L'Istituto monitorerà in ogni caso l'attuazione delle nuove norme, così da poter eventualmente adottare le modifiche che risulteranno necessarie o utili alla luce dell'esperienza applicativa.</p> |

| N. | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|----|--------------|----------|-------|--|---|
| 2 | ANIA | | | <p>ANIA manifesta apprezzamento per l'iniziativa, ma invita l'Istituto ad una riflessione più ampia sull'opportunità di disciplinare nuovi adempimenti regolamentari in una materia che <i>medio tempore</i> dovrebbe prevedere ulteriori interventi a livello governativo con l'istituzione di un Organismo di diritto privato ordinato in forma di associazione al quale trasferire funzioni e competenze in materia di tenuta del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nonché la vigilanza sui soggetti ivi iscritti.</p> <p>La normativa alla quale si fa riferimento (art. 13, comma 38 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012) prevederebbe, infatti, il passaggio a un sistema totalmente diverso rispetto a quello attualmente previsto con la rivisitazione delle categorie degli intermediari oggi presenti nel RUI.</p> <p>Immaginare in questo contesto un intervento regolamentare potrebbe comportare il rischio di introdurre nuovi adempimenti amministrativi potenzialmente vanificabili da scelte normative successive di diverso orientamento. Per questi motivi, valuti l'Istituto la possibilità di intervenire solo dopo che la nuova disciplina governativa abbia ridefinito l'intera materia.</p> <p>In merito alla questione della firma elettronica (avanzata, qualificata o digitale), ANIA osserva che nelle premesse al Documento in consultazione, IVASS definisce la firma elettronica (stabilendone altresì la sua obbligatorietà) come una componente necessaria nell'ambito del processo di digitalizzazione che determinerà di fatto una nuova gestione informatizzata degli ingenti flussi documentali con conseguente snellimento delle attività, miglioramento della trasparenza amministrativa e contenimento dei costi.</p> | <p>Con riferimento alle osservazioni di ANIA, si ritiene che l'iniziativa adottata non confligga con l'eventuale istituzione dell'Organismo previsto dall' art. 13, comma 38 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012. L'iter per la costituzione dell'Organismo è in corso da lungo tempo e non è allo stato possibile effettuare alcuna previsione concreta riguardo alla sua eventuale futura istituzione e all'avvio dell'operatività.</p> <p>Si ritiene, pertanto, che il nuovo sistema di cui al documento di consultazione rappresenti una scelta di modernizzazione non più rinviabile, in grado di risultare vantaggiosa anche per un eventuale futuro organismo, in quanto consentirà la compilazione guidata delle istanze e l'acquisizione automatizzata dei dati, garantendo vantaggi sia agli operatori - per via dell' abbattimento di oneri burocratici (spedizioni postali) e di possibili errori di compilazione - sia all'Istituto, grazie alla semplificazione dei processi e alla riduzione degli oneri di gestione.</p> <p>L'osservazione non è accolta.</p> <p>In proposito si premette che la PEC, quale strumento di trasmissione qualificato, garantisce la consegna affidabile del documento trasportato, senza incidere né sulla sua validità né sulla sua efficacia.</p> <p>Con specifico riferimento al richiamo normativo operato da ANIA, si fa presente che il Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 82/05), così come modificato nel 2010, nell'art. 65, l co, lett. c-bis prevede espressamente che <i>"le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni e ai</i></p> |

| N. | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|----|--------------|----------|-------|---|--|
| | | | | <p>Se la dotazione di una PEC è ormai un dato di fatto per soggetti iscritti ad un Albo o alle Camere di Commercio, l'acquisizione di una firma elettronica (avanzata, qualificata o digitale) prevede comunque dei costi che potrebbero non essere compensati da sostanziali ulteriori vantaggi in termini di trasparenza, posto che la certezza circa la provenienza dell'atto inviato dovrebbe essere già garantita dall'utilizzo obbligatorio della PEC.</p> <p>Inoltre, a supporto di tale ultima considerazione ANIA ricorda che, come stabilito dal DPCM 22 febbraio 2013 – recante le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali – l'invio tramite posta elettronica certificata sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata, qualificata e digitale.</p> | <p><i>gestori dei servizi pubblici per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: ... se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo”.</i></p> <p>Le regole tecniche sono contenute nel D.P.C.M. 22 febbraio 2013.</p> <p>La PEC di cui all'art. 65 CAD, pertanto, è una PEC “privilegiata”, chiamata “PEC-ID”, che per particolari caratteristiche tecniche dà certezza del titolare e, in quanto tale, può sostituire la firma elettronica avanzata, alla quale, anzi è considerata equivalente.</p> <p>Ne consegue, pertanto, che possono non essere sottoscritte con le “tradizionali” firme elettroniche avanzate o qualificate, solo quelle comunicazioni trasmesse attraverso un messaggio di posta elettronica certificata aventi le caratteristiche specificate nell'art.65, I co, lett. c-bis, CAD e nel relativo Decreto Ministeriale di attuazione (dette PEC-ID).</p> <p>Così chiarito il quadro normativo di riferimento, si osserva che, in ogni caso, l'apposizione della firma elettronica “tradizionale”, nel sistema introdotto dal documento in consultazione, è necessaria in quanto svolge l'importante funzione di consolidare il documento PDF e di renderlo immutabile dopo la sottoscrizione. In altri termini, la firma elettronica svolge un'ulteriore funzione di garanzia di certezza e definitività delle informazioni contenute nel modello inviato. Pertanto la richiesta</p> |

| N. | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|----|--------------|------------------------------|-------|--|--|
| | | | | <p>Ad ogni modo, la già citata indisponibilità del modulo elettronico non aiuta a capire le modalità di compilazione dello stesso, ovvero: se il modulo elettronico venga compilato direttamente <i>on-line</i>, oppure venga data la possibilità di scaricarlo in formato PDF e compilarlo <i>off-line</i>, come si evincerebbe dalla lettura della relazione accompagnatoria del documento in consultazione.</p> <p>Sarebbe comunque necessario che IVASS chiarisse meglio tali aspetti di natura informatica e, se condivisa la nostra osservazione, non imponga l'utilizzo della firma elettronica ma confermi il solo utilizzo della PEC per l'invio del modulo elettronico.</p> | <p>non è accolta.</p> <p>Quanto alle modalità di compilazione del modulo elettronico, esso sarà scaricabile in formato PDF, verrà compilato <i>off-line</i>, firmato digitalmente e trasmesso in allegato alla PEC.</p> |
| 3 | AIBA | Osservazioni generali | | <p>AIBA, pur valutando positivamente l'iniziativa, ritiene opportuno sottolineare che il processo proposto, definito integralmente digitale, non sembra ridurre in modo significativo le procedure e le tempistiche per l'istruttoria delle istanze, né contenere i costi a carico degli intermediari.</p> <p>Preliminarmente segnala che la struttura mediante PDF compilabile <i>offline</i> non costituisce uno strumento atto a realizzare un processo integrale di digitalizzazione delle procedure.</p> <p>Dalla lettura del documento in commento, infatti, si evince che il modello unico messo a disposizione dell'Istituto sarà redatto in modalità <i>offline</i> e inviato come allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata. Non è altresì chiarita la modalità di acquisizione delle informazioni da parte di IVASS, presumibilmente mediante lettura ottica: al riguardo sarebbe apprezzabile una maggiore esplicitazione del processo nel documento di analisi di impatto.</p> <p>A giudizio dell'Associazione un sistema di digitalizzazione avrebbe potuto spingersi verso soluzioni tecniche più evolute tali da consentire agli intermediari di colloquiare</p> | <p>Con riferimento ai commenti di AIBA, si conferma che il modello unico messo a disposizione dall'Istituto sarà redatto in modalità <i>offline</i>, firmato elettronicamente e inviato come allegato ad un messaggio PEC; al riguardo si osserva che l'esplicitazione delle modalità con cui i dati contenuti nel PDF verranno acquisiti da IVASS attiene a profili organizzativi di pertinenza dell'Istituto e pertanto privi di impatto sull'esterno.</p> <p>La scelta operata con il provvedimento posto in consultazione si fonda sulla necessità di superare un processo ormai obsoleto, fondato sulla gestione cartacea.</p> <p>La soluzione tecnica individuata, pur non essendo l'unica percorribile, rappresenta allo stato il miglior compromesso tra il quadro normativo di riferimento, le esigenze da soddisfare e la compatibilità con l'applicazione attualmente in uso presso l'Istituto per la tenuta del RUI.</p> <p>In merito alle osservazioni di AIBA sui costi, si rileva che il nuovo sistema consentirà agli operatori un risparmio "frontale" di spese postali, un contenimento degli oneri burocratici e un sostanziale azzeramento degli errori di contenuto dei modelli, grazie alla compilazione guidata. Tali vantaggi compensano ad avviso dell'Istituto il riferito impatto dovuto all'acquisto del kit</p> |

| N. | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|----|--------------|----------|------------------------------|--|---|
| | | | | <p>con il Registro mediante sistema web utilizzando credenziali personali al fine di ottenere variazioni anagrafiche in tempo reale e inoltrare istanze a controllo automatico. Il sistema di credenziali personali potrebbe basarsi su una coppia di sistemi scelti tra informazioni che possiede l'utente, informazioni che conosce l'utente e informazioni biometriche dell'utente, similmente a quanto comunemente in uso.</p> <p>Rispetto all'attuale sistema, la novità principale connessa all'applicazione del Regolamento in esame sembrerebbe limitarsi all'eliminazione della procedura tradizionale di consegna della documentazione cartacea e dei relativi costi di spedizione.</p> <p>La sottoscrizione digitale della modulistica, infatti, non comporta un'apprezzabile riduzione dell'iter di istruttoria delle istanze (art. 4 comma 5) né una riduzione dei costi, dovendo gli operatori sostenere le spese per l'acquisto di un kit per la firma elettronica. L'ammortamento di tale costo peraltro è inversamente proporzionale alle dimensioni dell'operatore a cui si correla la numerosità di istanze da presentare all'Autorità; in altre parole il piccolo intermediario scontrerà oneri proporzionalmente maggiori degli attuali.</p> <p>L'Autorità non ha ritenuto di variare i termini del procedimento amministrativo: la soluzione prospettata produce senz'altro notevoli vantaggi organizzativi in termini di catalogazione, protocollazione, archiviazione e processo di analisi e validazione che ben dovrebbero condurre ad una drastica riduzione dei tempi di lavoro.</p> | <p>di firma elettronica anche per gli intermediari di piccole dimensioni, che presentano un numero esiguo di istanze/anno. L'onere dell'acquisto è peraltro, come noto, assolutamente contenuto.</p> <p>Quanto all'osservazione sulla mancata riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti, si fa presente che l'intervento richiesto esula dall'ambito applicativo del Regolamento ISVAP n.5/2006, modificato dal documento in consultazione. La riduzione dei termini conclusivi delle istruttorie relative alla movimentazione del registro implica infatti la modifica del diverso Regolamento n. 7/2014 sui termini dei procedimenti amministrativi.</p> <p>In proposito, si fa riserva di intervenire sul Regolamento n. 7/2014; per una più precisa valutazione dei margini di riduzione, si ritiene utile verificare, a consuntivo della prima fase di applicazione, il reale impatto del nuovo sistema sui tempi medi di lavorazione delle istanze.</p> |
| 4 | ACB | | Osservazioni generali | Per ACB il Provvedimento rappresenta un'importante iniziativa in materia di semplificazione e snellimento delle procedure circa la movimentazione e l'aggiornamento del | |

| N. | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|----|--------------|----------|------------------------------|--|---|
| | | | | RUI, relativamente alle domande e alle comunicazioni presentate all'IVASS dai vari intermediari. Tale Provvedimento anticipa quanto previsto dalla nuova Direttiva sulla Distribuzione Assicurativa, che impone alle Autorità di Vigilanza degli Stati Membri di istituire sistemi di registrazione online. | |
| 5 | ANAGINA | | <i>Osservazioni generali</i> | ANAGINA valuta positivamente il processo di semplificazione portato avanti da Codesta Autorità, condividendo l'obiettivo di ridurre al minimo gli adempimenti cartacei, nell'ottica di una sempre maggiore informatizzazione della gestione dei rapporti tra IVASS ed Intermediari. | |
| 6 | ABI | | <i>Osservazioni generali</i> | <p>ABI esprime generale apprezzamento per l'impegno dell'Istituto nella modifica del Regolamento n. 5/2006 nell'ottica di innovare, semplificare e digitalizzare le modalità di trasmissione delle istanze e delle comunicazioni dovute ai fini della tenuta del RUI, cui sono tenute anche le banche quali intermediari iscritti alla sezione D del RUI.</p> <p>Per quanto riguarda la compilazione delle istanze di iscrizione e cancellazione dei dipendenti/collaboratori alla/dalla sezione E del RUI, al fine di realizzare un sistema interamente digitale che consenta di ottimizzare la gestione delle pratiche, chiede conferma che il modello pdf scaricabile dal sito IVASS sia realizzato in formato editabile.</p> <p>Relativamente alla comunicazione da parte di IVASS circa l'esito delle istanze di iscrizione e/o cancellazione, propone di integrare il contenuto della comunicazione medesima con gli estremi dei singoli nominativi interessati e, in particolare, nel caso di avvenuta iscrizione, con la data e il</p> | <p>Si conferma che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il PDF, una volta scaricato, sarà interamente editabile <i>off-line</i> secondo una procedura guidata; - la comunicazione da parte di IVASS circa l'esito delle istanze di iscrizione e/o cancellazione recherà gli estremi dei singoli nominativi interessati e, in particolare, nel caso di avvenuta iscrizione, la data e il numero di iscrizione al RUI; - l'elenco dei suddetti nominativi sarà fornito in formato editabile. <p>Circa la possibilità di estrarre l'elenco di tutti i nominativi legati da rapporti di collaborazione con uno stesso intermediario iscritto nella sezione D, la proposta non è accolta, in quanto non compatibile con l'attuale sistema di gestione del Registro. L'Istituto, tuttavia, si riserva di adottare in futuro una modalità di ricerca che possa soddisfare le esigenze rappresentate.</p> |

| N. | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|----|--------------|----------|------------------------------|--|---|
| | | | | <p>numero di iscrizione al RUI. Auspica inoltre che l'Autorità possa fornire l'elenco dei nominativi in formato editabile (cfr. osservazioni Art. 4 comma 1 e 2).</p> <p>Propone di integrare le modalità di consultazione della Sezione E del RUI, prevedendo la possibilità di estrarre l'elenco di tutti i nominativi collegati all'intermediario iscritto alla Sezione D del RUI, con relativa data e numero di iscrizione.</p> | |
| 7 | ANASF | | <i>Osservazioni generali</i> | <p>ANASF, nella sua qualità di associazione rappresentativa degli iscritti all'Albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza – TUF), esprime la propria condivisione delle caratteristiche generali dell'intervento regolamentare, con particolare riferimento al processo di digitalizzazione della documentazione relativa al RUI, volto a sostituire e razionalizzare i vari modelli cartacei con un unico modello PDF e a introdurre la compilazione "guidata" degli stessi. Tale iniziativa rappresenta una forma di corretto ed efficace utilizzo degli strumenti messi a disposizione dallo sviluppo tecnologico.</p> <p>Quale osservazione generale alla disciplina applicabile alla categoria dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ANASF ha in più di un'occasione evidenziato come sia ingiustificatamente gravoso imporre agli stessi, già tenuti all'iscrizione ai sensi dell'art. 31, TUF, nell'Albo unico dei consulenti finanziari, l'ulteriore iscrizione nella Sezione E del RUI e l'assoggettamento al relativo sistema di vigilanza, con effetti di sostanziale duplicazione rispetto al regime a cui i medesimi sono già sottoposti in relazione all'attività svolta in via prevalente.</p> <p>Tale disciplina comporta nei confronti dei consulenti</p> | <p>Con riferimento all'osservazione relativa all'obbligo di iscrizione nel RUI dei promotori/consulenti finanziari già iscritti negli Elenchi previsti dal TUF, ritenuto ingiustificatamente gravoso, si fa presente che tale obbligo non trae origine dal regolamento in tema di intermediazione assicurativa, ma deriva in primo luogo da fonte comunitaria, recepita dal Codice delle assicurazioni (CAP).</p> <p>In base alla Direttiva IMD e al CAP, l'attività di intermediazione assicurativa è riservata agli iscritti in un apposito Registro tenuto dall'IVASS. Pertanto, i soggetti iscritti negli Elenchi OCF, quando propongono e stipulano contratti assicurativi in abbinamento ai prodotti finanziari, svolgono attività assicurativa e sono tenuti alla preventiva iscrizione nel Registro, né l'IVASS ha il potere di derogare con lo strumento regolamentare alla normativa primaria in tema di tenuta del Registro e relativi obblighi di iscrizione.</p> <p>La richiesta di abolire l'obbligo di iscrizione al RUI per i consulenti finanziari regolarmente iscritti al relativo Albo non è di conseguenza accoglibile.</p> <p>Quanto alla prospettata duplicazione di adempimenti e all'asserita violazione del principio di divieto della doppia imposizione, le osservazioni appaiono superate dalla circostanza che le finalità dell'iscrizione obbligatoria nel RUI e</p> |

| N. | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|----|--------------|----------|-------|---|---|
| | | | | <p>finanziari una duplicazione degli oneri pubblicitari (doppia iscrizione nell'Albo dei consulenti finanziari e nel RUI), delle regole di presentazione e comportamento (di cui al Regolamento Intermediari Consob e al Regolamento oggetto della presente consultazione), degli adempimenti di natura tributaria e dei regimi di vigilanza facenti capo all'IVASS e all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF), per come risultanti a seguito della riforma dell'attività di consulenza finanziaria sancita dalla Legge di stabilità 2016. Tale duplicazione appare sostanzialmente ingiustificata in quanto presuppone, tanto più con riguardo ai prodotti assicurativo-finanziari, una innaturale scissione all'interno della categoria professionale del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, la quale si caratterizza invece per la propria unitarietà.</p> <p>In virtù delle predette considerazioni, chiede all'Autorità di abolire l'obbligo di iscrizione al RUI per i consulenti finanziari regolarmente iscritti al relativo Albo, in un'ottica di semplificazione e di riduzione degli adempimenti di natura amministrativa riferiti alla categoria.</p> <p>Con specifico riferimento alla materia tributaria, evidenzia all'Istituto la duplicazione degli adempimenti gravanti sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, derivanti dall'obbligo di versare la tariffa sulle concessioni governative sia per l'iscrizione al RUI, che per quella all'Albo tenuto da OCF (rileva il disposto dell'art. 1, comma 35, della Legge di stabilità per le iscrizioni all'Albo successive al 1° gennaio 2016).</p> <p>ANASF considera che tale circostanza possa configurare una violazione del principio di divieto della doppia imposizione, in virtù del quale il medesimo tributo non può essere applicato più volte in dipendenza dello stesso presupposto: fattispecie che si rinviene invece nel caso del</p> | <p>nell'Albo tenuto da OCF rispondono a differenti discipline di settore in ragione dello svolgimento di attività diverse, sebbene contigue. Del pari, gli ambiti di competenza e di intervento dei due Organi di vigilanza (IVASS e OCF) insistono su profili diversi "per materia".</p> |

| N. | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|----|--|----------|------------------------------|--|--|
| | | | | consulente finanziario iscritto sia all'Albo tenuto da OCF, sia alla sezione E del RUI. | |
| 8 | Unipol Gruppo Finanziario S.p.A | | <i>Osservazioni generali</i> | Unipol esprime apprezzamento per l'opera di digitalizzazione progressiva di alcuni processi aziendali e di interlocuzione con l'Istituto di Vigilanza. La nuova normativa impatta direttamente sugli intermediari assicurativi, ma ovviamente va tenuta in considerazione dalle imprese nel quadro dei poteri e doveri di controllo delle reti distributive, che la legge affida alle società mandanti, nonché in relazione agli effetti derivanti dal mancato impiego corretto delle nuove modalità. Per questo motivo, sottopone all'Istituto la richiesta di prevedere un termine più ampio per l'adempimento alle disposizioni del regolamento n. 5/2006 attraverso le nuove modalità digitali, in modo da mettere in condizione gli intermediari di organizzarsi, soprattutto per quanto riguarda la dotazione della FEA. A tal fine, propone che l'entrata in vigore del Provvedimento venga fissata al decorso di 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale. | Tenuto conto delle necessità organizzative degli operatori per adeguarsi al nuovo sistema, il Provvedimento introduce "un doppio binario" di congrua durata. Ciò consentirà di ridurre l'impatto nella fase di prima applicazione del Provvedimento, potendosi scegliere temporaneamente tra una doppia modalità di invio delle istanze e delle comunicazioni (mediante PDF dinamico e firma elettronica se si è già in grado di farlo, ovvero con un ricorso al cartaceo se il passaggio al nuovo sistema è ancora in corso). Al termine del periodo transitorio sarà ammesso unicamente l'invio del modulo PDF con firma elettronica in allegato a messaggio PEC, secondo il nuovo sistema. |
| 9 | Matteo Tagliabracci - Net Level Software | | <i>Osservazioni generali</i> | Chiede la conferma che il "Kit di Firma elettronica" di cui gli intermediari dovranno dotarsi, sia compatibile con i principali sistemi disponibili oggi sul mercato e, di conseguenza, con il sistema che distribuisce la sua società, consistente in un sistema di firma elettronica avanzata grafometrica certificata ISO27001. | Con riferimento alla richiesta di chiarimenti si precisa che la firma grafometrica non sarà utilizzabile per la sottoscrizione del modulo PDF. L'utilizzo di tale firma presuppone, peraltro, che l'immagine, detta specimen, sia stata depositata in precedenza per l'effettuazione dei controlli di conformità previsti. |
| 10 | FASCE E BOGGIA ASS.NI SAS | | <i>Osservazioni generali</i> | Ritiene preferibile che il software abbia dei box compatibili e solo alla fine si stampi il PDF, al fine di agevolare la correttezza nella compilazione. | Si precisa che il PDF avrà box compatibili per la compilazione off line, potrà essere salvato su supporto durevole, ma non potrà essere stampato. |

| N. | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|----|--------------|----------|-------|--|--|
| 11 | AIBA | 2 | | <p>AIBA evince dalla lettura della bozza di Regolamento che tutte le istanze al RUI siano sottoposte a digitalizzazione, dunque anche la prima richiesta di iscrizione alle sezioni A o B di un soggetto non iscritto in altra sezione e che abbia superato la prova di idoneità di cui all'art. 9, nonché la dichiarazione di intervenuta interruzione di collaborazione da parte di iscritti alle sezioni E o C di cui all'art. 28 comma 5.</p> | <p>Al riguardo, si conferma che anche le istanze di prima iscrizione nelle sezioni A e B del Registro saranno presentate con il modulo PDF sottoscritto digitalmente.</p> <p>Per quanto concerne, invece, l'invio della dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione di cui all'art. 28, comma 5, resa dagli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del RUI, l'Istituto ha ritenuto di rivedere il contenuto del Documento posto in pubblica consultazione in un'ottica di proporzionalità. Onde evitare un aggravio ingiustificato e verosimilmente limitato a casistiche marginali, gli intermediari iscritti nelle sezioni C e E del RUI potranno compilare la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione con l'intermediario di riferimento/impresa utilizzando un fac-simile allegato al regolamento, che può essere trasmesso o in formato cartaceo con sottoscrizione autografa oppure via PEC in formato elettronico sottoscritto con firma digitale, ove l'interessato sia in possesso dei relativi strumenti informatici.</p> <p>Il provvedimento in esame introduce tale previsione, già adottata nella prassi operativa, nel testo dell'art. 36, comma 6 del regolamento Isvap N.5/2006.</p> |
| 12 | ABI | 4 | 1 | <p>Propone di integrare il contenuto della mail di notifica dell'avvenuta iscrizione alla Sezione E del RUI con l'indicazione dei nominativi, del numero e della data di iscrizione. Tali dati potrebbero essere forniti con un documento allegato alla mail di avvenuta iscrizione.</p> <p>Con riferimento alla comunicazione inviata in caso di esito negativo dell'istruttoria, chiede conferma che la comunicazione sia notificata mediante posta elettronica certificata.</p> | <p>Si veda la risposta a osservazioni generali di ABI.</p> <p>Si conferma che il preavviso di rigetto e l'eventuale rigetto definitivo saranno comunicati all'istante a mezzo PEC.</p> |

| N. | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|----|--------------|----------|-------|--|---|
| 13 | ABI | 4 | 2 | <p>Con riferimento alle modifiche da apportare all'art. 26 del Reg. 5/2006, propone di prevedere che l'invio della comunicazione di avvenuta cancellazione dalla Sezione E del RUI da parte dell'IVASS sia effettuato con le stesse modalità di notifica dell'avvenuta iscrizione di cui all'articolo 25 comma 1 (posta elettronica certificata, cui sarebbe auspicabile fosse allegato un elenco con l'indicazione dei nominativi, del numero di iscrizione e della data di cancellazione).</p> | <p>Si veda la risposta a osservazioni generali di ABI e, sulle modalità di comunicazione a mezzo PEC, risposta a osservazioni di ABI all'art. 4, comma 1.</p> |
| 14 | UNIPOL | 4 | 5 | <p>UNIPOL segnala che l'attuale Modello 5bis prevede, nella seconda pagina, una <i>"dichiarazione da rendere a cura dell'intermediario iscritto nella sezione e nel caso in cui l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D ovvero nell'Elenco annesso al registro non abbia trasmesso la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione nei termini previsti dall'art. 36, comma 6, del regolamento isvap n. 5/2006."</i></p> <p>Osserva che il comma 5 dell'art.4 in commento, nel sostituire l'articolo 28-bis del Reg. 5/2006, richiama anche l'art. 36, comma 6, a sua volta modificato dal documento in consultazione. In particolare, prevede l'utilizzo del nuovo sistema di presentazione di domande e comunicazioni a IVASS mediante il modulo elettronico da inviarsi via pec (art. 7 bis, comma 3), in sostituzione del Modello 5bis allegato al testo vigente del Regolamento 5/2006.</p> <p>Alla luce di ciò UNIPOL chiede di chiarire se la dichiarazione di cui al Modello 5bis manterrà il formato cartaceo o meno e, qualora venga sostituita dal modello elettronico, come possa (o debba) l'intermediario iscritto in Sezione E inoltrare tale dichiarazione all'Autorità, posto che tale categoria di intermediari, ai sensi della normativa regolamentare:</p> | <p>Con riferimento all'osservazione avanzata da UNIPOL si rinvia al commento alle osservazioni di AIBA sub n. 11 e si conferma che gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del RUI non saranno tenuti a dotarsi di PEC né di firma elettronica, salvo il caso di richiesta di passaggio nelle sezioni A o B.</p> |

| N. | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|----|--------------|----------|-------|---|---|
| | | | | <p>(i) non ha l'obbligo di dotarsi di indirizzo di posta elettronica, né ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Regolamento 8/2015, né nei confronti di IVASS ai sensi del Provvedimento 36/2015;</p> <p>(ii) non ha l'obbligo di dotarsi della firma elettronica se non per la richiesta di passaggio alla sezione A, sulla base del documento posto in consultazione.</p> | |
| 15 | ACB | 4 | 5 | <p>Poiché l'innovazione tecnologica introdotta dalla bozza di Regolamento ha lo scopo di ottimizzare la gestione dei rapporti tra IVASS e soggetti vigilati, ritiene che tale ottimizzazione dovrebbe ridurre i tempi di gestione delle pratiche di iscrizione/cancellazione/passaggio di sezione; conseguentemente invita IVASS a modificare i termini temporali previsti sia nell'articolo in commento e sia nell'all'art. 25, comma 2, Regolamento 5/2006 e nel Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.</p> | <p>In merito alla riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti, si fa presente che l'intervento richiesto esula dall'ambito applicativo del Regolamento ISVAP n.5/2006, modificato dal documento in consultazione. La riduzione dei termini conclusivi delle istruttorie relative alla movimentazione del registro implica infatti la modifica del diverso Regolamento n. 7/2014 sui termini dei procedimenti amministrativi.</p> <p>In proposito, si fa riserva di intervenire sul Regolamento n. 7/2014; per una più precisa valutazione dei margini di riduzione, si ritiene utile verificare, a consuntivo della prima fase di applicazione, il reale impatto del nuovo sistema sui tempi medi di lavorazione delle istanze.</p> |
| 16 | AIBA | 4 | 6,7 | <p>In attesa di verificare la modulistica, sottolinea la necessità di prevedere oltre alla interruzione del rapporto di collaborazione anche la prosecuzione del rapporto con modifica dell'inquadramento.</p> <p>Tale situazione riscontrata nella pratica numerose volte, allo stato attuale non trova spazio nella modulistica riferita ai passaggi di sezione.</p> <p>Si riferisce, in particolare, all'ipotesi in cui un iscritto alla sezione E) di una Società di brokeraggio intenda chiedere il passaggio alla sezione B) assumendo la qualifica di responsabile dell'attività di intermediazione all'interno della stessa Società.</p> <p>In tale fattispecie, la dichiarazione di interruzione del</p> | <p>La richiesta è accolta.</p> <p>Attraverso la compilazione guidata del modello PDF sarà possibile dichiarare che il rapporto di collaborazione tra la società e l'intermediario si è modificato.</p> |

| N. | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|----|--------------|----------|-------|---|---|
| | | | | <p>rapporto di collaborazione non ha alcun senso mutando soltanto la qualifica dell'operatività dell'iscritto nell'ambito della stessa società.</p> <p>Peraltro laddove sussista un rapporto di lavoro dipendente, la dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione a carico dell'intermediario - datore di lavoro rappresenta un'anomalia ingiustificata.</p> | |
| 17 | UNIPOL | 4 | 6, 7 | <p>UNIPOL, premesso che l'art. 29 del Regolamento 5/2006 così come sostituito dal documento in consultazione richiama l'art. 28 bis, comma 5, osserva che il testo del vigente Regolamento 5/2006 non prevede alcun "comma 5" all'art. 28 bis; neppure il documento in consultazione prevede nel testo alcun articolo 28 bis, comma 5.</p> <p>Ritiene che il richiamo debba invece fare riferimento all'art. 28 bis, comma 4.</p> | <p>Nel confermare che il riferimento esatto è all'articolo 28 bis, comma 4, si precisa che l'osservazione è superata dalla modifica dell'art. 4 del provvedimento in esame.</p> |
| 18 | ANIA | 7 | 7 | <p>La nuova disciplina prevede che le comunicazioni di cui all'art. 36, comma 3, del regolamento ISVAP n. 5/2006, relative a conferimenti, variazioni e cessazioni di incarichi conferiti dalle imprese ad intermediari iscritti nelle sezioni A) e D) e nell'elenco annesso al RUI, saranno trasmesse nella medesima tempistica (entro 10 giorni lavorativi), non più attraverso il tracciato record di cui all'Allegato 12, ma attraverso le nuove modalità previste all'art. 7 bis, comma 3, del documento in consultazione, ovvero attraverso l'utilizzo del nuovo modulo elettronico inoltrato via PEC.</p> <p>A tale riguardo, ANIA è dell'avviso che nella fattispecie in questione non sarebbe comunque necessaria l'apposizione della firma elettronica o altro strumento equivalente da parte dell'impresa per i motivi già espressi nelle osservazioni generali e a maggior ragione in quanto: a) la corretta identificazione del mittente della comunicazione</p> | <p>Con riferimento all'osservazione di ANIA, si precisa che per le comunicazioni di cui all'art. 36, comma 3, del regolamento ISVAP n.5/2016 le imprese non saranno tenute a compilare il modello PDF. Le relative informazioni saranno trasmesse all'Istituto attraverso il tracciato record elaborato secondo le specifiche tecniche indicate nel Documento A - che corrisponde all'attuale Allegato 12 - da inviarsi all'indirizzo pec appositamente indicato.</p> <p>In ogni caso, con riferimento alla non equiparabilità della PEC alla firma elettronica si rinvia alla risposta data al commento ANIA sub n. 2.</p> |

| N. | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|----|--------------|----------|-------|---|---|
| | | | | <p>sarebbe comunque garantita dall'utilizzo della PEC, che permetterebbe alle compagnie una più rapida gestione di tali comunicazioni; b) il modulo elettronico andrebbe a sostituire l'attuale Allegato 12 che oggi si concretizza in un file di testo inviato a mezzo email (PEC) alla casella postale del RUI, generato in automatico dai sistemi informatici delle imprese.</p> <p>Per tali motivi chiede all'Istituto se il modulo elettronico possa essere inviato dall'impresa tramite PEC senza l'apposizione della firma elettronica o altro strumento equivalente.</p> | |
| 19 | ANIA | 8 | 1,2 | <p>Il primo comma dell'art. 8 del documento in consultazione introduce una nuova modifica relativamente agli adempimenti annuali di cui all'art. 37 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in base alla quale gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI devono comunicare all'IVASS nei termini previsti (entro il 5 febbraio di ogni anno), il rinnovo della polizza di rc professionale o la conferma dell'efficacia della copertura in caso di polizza pluriennale.</p> <p>Il successivo secondo comma stabilisce che, decorsi 90 giorni dal termine del 5 febbraio, "gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del registro che non abbiano fatto la comunicazione sono indicati nel registro come inoperativi".</p> <p>Quindi, la nuova disposizione comporterebbe che gli intermediari destinatari della norma (iscritti nelle sezioni A e B del RUI), qualora non effettuino la comunicazione nei termini stabiliti, manterranno comunque la loro posizione all'interno del Registro in qualità di inoperativi, anche se sprovvisti della copertura di rc professionale.</p> | <p>Con riferimento alle osservazioni sulla presunta incompatibilità tra l'art. 37 Reg. n.5/1006 e gli articoli 26, comma 1, lett. f) e 39, comma 3, del medesimo Regolamento, si precisa quanto segue.</p> <p>In caso di mancata stipula o rinnovo della polizza r.c.professionale, decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine fissato al 5 febbraio di ogni anno (a partire dal 1 gennaio 2018), l'intermediario rimane iscritto nel RUI come inoperativo. Il termine di 90 giorni coincide con il termine massimo di durata del procedimento amministrativo finalizzato a recepire le comunicazioni di sussistenza della copertura. Da tale momento inizia a decorrere il termine ai fini della cancellazione per mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni (art. 26, comma 1. lett. c).</p> <p>L'ipotesi di cancellazione prevista dall'art. 26, comma 1, lett. f) comprende tutti i casi in cui per eventi sopraggiunti la copertura assicurativa in corso di validità perde efficacia (es. default della compagnia emittente, mancato pagamento di una rata di premio da parte dell'intermediario, etc). In tali casi l'intermediario che operi in assenza di una copertura valida ed efficace viene cancellato d'ufficio dal registro.</p> <p>Con riferimento invece alla asserita incongruenza con l'art. 39,</p> |

| N. | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|----|--------------|----------|-------|---|---|
| | | | | <p>Ciò premesso, la disposizione recata dal secondo comma (mantenimento dell'iscrizione come inoperativo) non appare coordinata rispetto a quanto previsto nel medesimo regolamento nei seguenti passaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 26, comma 1, lett. f) – l'Istituto procede alla cancellazione degli intermediari (iscritti nelle sezioni A e B) dal registro in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative (polizza di rc professionale), a seguito dell'accertamento del relativo presupposto; - Art. 39, comma 3 – in materia di verifiche periodiche, l'Istituto verifica annualmente l'osservanza dell'obbligo del possesso della copertura della responsabilità civile, anche mediante controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, provvedendo alla cancellazione dal RUI per gli intermediari inadempienti, ai sensi dell'art. 26. <p>Oltre che a fini di coordinamento, la questione sollevata ha effetti anche sostanziali sulla eventuale ripresa dell'attività. Infatti, un intermediario "inoperativo" può riprendere immediatamente l'attività professionale, previa compilazione dell'attuale Allegato 11, con il quale dichiara di essere in possesso della copertura assicurativa di rc. professionale e di essere in regola con gli adempimenti professionali in termini di aggiornamento. Viceversa, un intermediario cancellato dal RUI può riprendere l'attività solo dopo aver compilato il corrispondente modello unico (per la relativa sezione di appartenenza), valevole anche per la reinscrizione, e a seguito dell'istruttoria effettuata dall'Istituto nei termini previsti al riguardo dal Regolamento ISVAP n. 2/2006.</p> <p>Pertanto, chiede all'Istituto un chiarimento in termini di compatibilità ed effetti tra i contenuti normativi degli articoli del regolamento 5/2006 sopra richiamati con la nuova disposizione prevista al secondo comma dell'art. 8 del Documento in consultazione.</p> | <p>comma 3, premesso che le due disposizioni coesistevano già prima dell'abrogazione dell'obbligo qui reintrodotta (operata dal Provvedimento ISVAP n. n. 2664/2008), si precisa che si tratta di due adempimenti diversi consistenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'uno, nell'obbligo di comunicare all'IVASS la stipula/rinnovo della polizza; - l'altro, nel potere di verifica periodica che l'Istituto ha nei confronti degli intermediari al fine di accertare la veridicità delle informazioni rese attraverso le istanze/comunicazioni presentate. <p>La proposta di invio della comunicazione annuale anche alle imprese non è accolta, in quanto l'adempimento richiesto costituirebbe un ulteriore onere a carico dell'intermediario nei confronti di un soggetto diverso dall'autorità di vigilanza.</p> |

| N. | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|----|--------------|----------|-------|--|--|
| | | | | <p>Nel caso in cui venisse confermata dall'IVASS la previsione dell'inoperatività per gli intermediari sprovvisti della copertura assicurativa professionale, chiede all'Istituto di valutare l'ipotesi secondo la quale una copia della comunicazione di cui al primo comma effettuata dagli intermediari iscritti nella sezione A del RUI sia inviata anche alle imprese con le quali gli stessi abbiano in corso rapporti di agenzia, al fine di consentire a queste ultime di prendere atto di tali circostanze indipendentemente dai controlli dalle stesse effettuati nei confronti delle proprie reti distributive.</p> <p>Qualora venisse accolta la richiesta, suggerisce la seguente modifica al comma 1: "All'articolo 37, dopo il comma 3, è inserito il comma 4: "4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro attestano il rinnovo della polizza ovvero, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3. Tale comunicazione è inviata a mezzo PEC anche alle imprese con le quali gli intermediari iscritti nelle sezioni A del registro hanno in corso incarichi agenziali".</p> | |
| 20 | ACB | 8 | | <p>L'articolo in commento reintroduce per gli intermediari iscritti nella sezione A o B del RUI l'obbligo di comunicare all'IVASS, entro il 5 febbraio di ogni anno, il rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale o, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa procedura.</p> <p>Decorso 90 giorni dallo scadere del termine ed in assenza della comunicazione, gli intermediari iscritti nella sezione A o B verranno indicati come inoperativi.</p> | <p>L'osservazione non è accolta.</p> <p>Sulla base di una valutazione comparativa dei costi/benefici a livello di sistema, si osserva che l'adempimento che si intende reintrodurre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha un impatto molto contenuto per gli operatori, in quanto si concretizza in un'unica comunicazione annuale - fornisce un notevole valore aggiunto sul piano della vigilanza sistematica preventiva e della protezione del consumatore, in quanto garantisce all'IVASS una informativa generalizzata, aggiornata e attendibile sul |

| N. | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|----|---------------------------|----------|-------|--|--|
| | | | | <p>A tal riguardo l'Associazione ritiene che gli intermediari siano già oberati da numerosi adempimenti di natura formale e che sia eccessivo prevedere tale ulteriore adempimento; in ogni caso non si comprende la ratio della disposizione normativa poiché l'Autorità potrebbe verificare in ogni momento, con i propri strumenti ispettivi, il possesso da parte di ogni singolo intermediario dei requisiti necessari per lo svolgimento della professione.</p> | <p>possesso di un importante requisito per lo svolgimento dell'attività dell'intermediario (art. 110, co.3 CAP). Si osserva inoltre che tale risultato non potrebbe essere conseguito con pari efficacia attraverso i controlli a campione periodici svolti dal Servizio, che coprono una percentuale ridotta di intermediari.</p> |
| 21 | ANAGINA | 8 | | <p>Ritiene che il reinserimento dell'obbligo di comunicazione annuale (5 febbraio di ciascun anno), del rinnovo della Polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile da parte degli Intermediari iscritti, già peraltro eliminato dal Provvedimento ISVAP n. 2664 del 17 dicembre 2008, sia in contrasto con l'obiettivo dichiarato di snellimento e semplificazione degli adempimenti burocratici. Ciò anche tenuto conto delle conseguenze della mancata comunicazione.</p> <p>Chiede, quindi, che l'Istituto valuti l'eliminazione dell'Art. 8 dello Schema di Provvedimento, mantenendo quindi l'attuale formulazione dell'art. 37 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (così come modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2664 del 17.12.2008).</p> | <p>L'osservazione non è accolta. Si rinvia al commento ACB sub 20.</p> |
| 22 | FASCE E BOGGIA ASS.NI SAS | 8 | | <p>Ritiene incompatibile con l'obiettivo della semplificazione l'obbligo di comunicazione annuale della polizza r.c.professionale. Propone di lasciare invariato l'articolo 37 del del Regolamento ISVAP n. 5/2006</p> | <p>L'osservazione non è accolta. Si rinvia al commento ACB sub 20.</p> |

| N. | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|----|--------------|----------|-------|--|---|
| 23 | UNIPOL | 10 | | Per quanto motivato nelle osservazioni generali, propone di prevedere che l'entrata in vigore del Provvedimento venga fissata al decorso di 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale. | La proposta è accolta e l'articolo viene modificato di conseguenza. Si vedano le osservazioni al commento UNIPOL sub 8. |
| 24 | ACB | 10 | | Al fine di consentire agli intermediari meno evoluti tecnologicamente di adeguarsi alle nuove disposizioni in commento, suggerisce di prevedere un regime transitorio maggiore rispetto ai 30 giorni previsti; ritenendo che 90 giorni potrebbe essere un congruo termine. | La proposta è accolta e l'articolo viene modificato di conseguenza.. Si vedano le osservazioni al commento UNIPOL sub 8. |